



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

POLIZIA PROVINCIALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36 / 2025

Proposta n. SE01 2301/2025

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX ART.18 LEGGE N. 689 DEL 24 NOVEMBRE 1981 - SOPRALLUOGO ARPA SICILIA EFFETTUATO IN DATA 13/02/2023 E 14/02/2023 PRESSO IL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE CIVILI DI C.DA MINIERE MARMORE- COMUNE DI CENTURIFE E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA (NOTIFICA ARPA SICILIA-UOC P1 AREA CENTRALE-UOS P1.1 ATTIVITÀ PRODUTTIVE EN/CL- PROT. N. 20959 DEL 24/04/2023).

**Il Responsabile A.P.O.-E.Q.
del Corpo di Polizia Provinciale**

Premesso che con nota prot. 20959 del 24/04/2023 (prot. gen. 8336 del 26/04/2023) , in riferimento ai verbali di ispezione del 13/02/2023 (registrato in data 14/02/2023 con prot. n. 7640) e del 14/02/2023 (registrato in data 14/02/2023 con prot. n. 7885), nonché dell'accertamento di laboratorio del 03/04/2023 (registrato in data 03/04/2023 con prot. 17287) con richiamati rapporti di prova eseguiti, Arpa Sicilia -UOC P1 Area Centrale - UOS P1.1 Attività Produttive EN/CL, ha notificato al

[redacted] n.q. di Legale Rappresentante della società [redacted] (trasgressore), e alla società [redacted] (obbligato in solido) e, contestualmente, ha trasmesso a questa Amministrazione l'accertamento del seguente illecito amministrativo:

- *"Scarico di acque reflue urbane con superamento dei limiti relativi ai parametri di BOD5, COD, SST, ed Azoto nitroso, di cui alla tabella n.1 e 3 dell'allegato n.5, alla parte terza del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii."* per il Depuratore di acque reflue civili di c.da Miniere Marmore del Comune di Centuripe;

Dato atto che:

- che la notificazione dell'illecito amministrativo di cui al verbale di contestazione di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- avverso il sopracitato verbale, non sono stati presentati scritti difensivi,

Ritenuto fare proprie le motivazioni di ARPA Sicilia di cui alla nota prot. 20959 del 24/04/2023 che hanno determinato la necessità di procedere alla contestazione dell'illecito ambientale;

Considerato che:

- l'inosservanza della prescrizione è sanzionata ai sensi del comma 3 dell'art.133 del Dec.Leg.vo 152/2006 con la sanzione amministrativa da €. 1.500,00 a €. 15.000,00;

- questo Libero Consorzio con proprio regolamento, “per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.)”, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016, ha fissato i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni amministrative e la quantificazione della stessa sulla base dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006;

- dalla documentazione presente agli atti, negli ultimi cinque anni precedenti l'infrazione contestata risultano a carico del trasgressore condotte illecite della medesima violazione, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81 e richiamati nel sopra citato regolamento;

Ritenuto, altresì, di dovere determinare, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge n. 689/81 e agli artt. 11 e 12 del precitato regolamento e tenuto conto di quanto espresso dall'Organo Accertatore, che è anche Organo tecnico, in merito alla gravità e/o lievità della violazione (definendola **lieve** giusto verbale di accertamento illecito amministrativo prot. n. 20970 del 24/04/2023), l'ammontare della sanzione pecuniaria in complessivi **€ 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00)** così determinata:

Descrizione della violazione e sanzione prevista dalla normativa di riferimento	Importo previsto	Importo totale infrazione
- <u>superamento dei limiti tabellari</u> (Art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006) (art. 133 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006)	Min. edittale € 1.500,00 Max. edittale € 15.000,00	
Sanzione irrogata - <u>superamento dei limiti tabellari</u> (Art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006) Artt. 11 e 12) - Entità violazione – Art. 1. lett. a) del Regolamento “ <i>per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia</i> ”, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016.	Importo sanzione € 3.000,00 (violazione grave)	€ 3.000,00
Maggiorazione infrazioni negli ultimi cinque anni precedenti l'infrazione contestata - secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81 e richiamati all'art. 12 comma 2 nel sopra citato regolamento,- (per ogni reiterazione l'importo della sanzione è incrementato del 20%)	Prima contestazione con verb. Sopralluo del 23/08/2022 Seconda contestazione con verb. Sopralluogo del 05/10/2022	€. 600,00 €. 600,00
	Totale sanzione	€. 4.200,00

Visti

- la Legge n. 689/81;
- il D.lgs. 152/2006;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000
- il Regolamento per “l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.” approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016;
- la L. R. 27 aprile 1999. n 10 (art.28) e ss.mm.ii;
- la Circolare A.R.T.A. e A.R.B.FF. 04 giugno 1999 prot. n. 10980;
- la Circolare A. R.T.A. 04 aprile 2002 prot. n. 19906;

Ritenuto adottare, per i motivi sopra esposti, di apposita ordinanza ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti sopra indicati e per la somma per come sopra determinata.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Dato Atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa A.P.O.;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Per quanto sopra esposto

Ordina

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la commissione dell'illecito amministrativo di cui alla nota Arpa Sicilia-UOC P1 Area Centrale-UOS P1.1 Attività Produttive EN/CL- prot. n. 20959 del 24/04/2023 (prot. gen. 8336 del 26/04/2023) , in riferimento ai verbali di ispezione del 13/02/2023 e 14/02/2023 e dell'accertamento di laboratorio con rapporti di prova eseguiti (prot. 17287 del 03/04/2023),

sanzionata dall'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ed Ingiunge

- al
[redacted] n.q. di Legale Rappresentante della società
[redacted] (trasgressore),
- alla società [redacted], (obbligato in solido) con sede in Enna Via
[redacted]
di provvedere al pagamento, entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, della somma per sanzione amministrativa determinata nella misura di € **4.200,00** (Euro quattromiladuecento/00) con una delle seguenti modalità :

- versamento diretto intestato alla Regione Siciliana presso UNICREDIT S.p.A. - Cassa Regionale di Enna che provvederanno al rilascio di apposita quietanza *e riportando nella causale "Capitolo 1763 capo 22 (Sanzioni Amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell'art. 28 della L.R. n. 10/99,) e gli estremi dell'ordinanza;*
- Mod. F.23 (la cui copia debitamente compilata potrà essere ritirata presso gli uffici della Polizia Provinciale).

Si informa che:

Il pagamento della somma per come sopra determinata è dovuta una sola volta, da uno qualsiasi degli interessati, in base ai principi civilistici della solidarietà passiva, e dovrà essere effettuato, entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, secondo le modalità alternative sotto elencate:

Entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento della somma ingiunta, dovrà essere trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Enna, **Corpo di Polizia Provinciale**, Piazza Garibaldi n. 2 -94100-Enna, l'attestazione di avvenuto versamento onde evitare i successivi atti esecutivi.

Avverte

Decorso il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto senza che si sia provveduto al pagamento della somma ingiunta, la stessa verrà riscossa coattivamente mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Contro il presente atto, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo quanto disposto dal D. Lgs 1 settembre 2011, n.150.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni alla data di notifica del presente provvedimento, può essere presentata richiesta per la rateizzazione del pagamento che verrà valutata per la relativa concessione.

Lì, 10/11/2025

**Il Responsabile A.P.O.-E.Q.
del Corpo di Polizia Provinciale
FERRIGNO LUCIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)